

REGIONE SICILIANA



*Assessorato regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e
della Pesca Mediterranea*

Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale

**STAGIONE VENATORIA 2019 /2020
REGOLAMENTAZIONE DELL'ATTIVITA' VENATORIA
SITO NATURA 2000 ITA020023 RAFFO ROSSO, MONTE CUCCIO E VALLONE SAGANA**

L'ASSESSORE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 11 febbraio 1992, n. 157, recante "*Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio*" e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 1 settembre 1997, n. 33, recante: "*Norme per la protezione, la tutela e l'incremento della fauna selvatica e per la regolamentazione del prelievo venatorio. Disposizioni per il settore agricolo e forestale*" e successive modifiche ed integrazioni;

CONSIDERATO che a seguito dell'emanazione delle direttive 79/409/CEE - "Uccelli" e 92/43/CEE - "Habitat" è stata istituita la Rete Natura 2000, costituita da aree destinate alla conservazione della biodiversità, denominate Zone di Protezione Speciale (ZPS) e Zone Speciali di Conservazione (ZSC) che hanno l'obiettivo di garantire il mantenimento ed il ripristino di habitat e conservazione di specie particolarmente minacciate mediante specifiche misure di conservazione stabilite dagli stati membri;

CONSIDERATO che in Sicilia, con Decreto n. 46/GAB del 21 febbraio 2005 dell'Assessorato Regionale per il Territorio e l'Ambiente sono stati istituiti n° 204 Siti di Importanza Comunitaria (SIC), n° 15 Zone di Protezione Speciale (ZPS) e n° 14 aree contestualmente SIC e ZPS, per un totale di oltre 233 aree e che successivamente il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, con Decreto del 2 agosto 2010 (Supplemento ordinario n. 205 alla Gazzetta Ufficiale n. 197 del 24 agosto 2010), riporta per la Sicilia 217 SIC dei 218 SIC precedentemente identificati con il Decreto ARTA del 21/02/2005 n. 46 e del 05/05/2006, escludendo il SIC ITA090025 "Invaso di Lentini";

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 357 dell'8 settembre 1997 che disciplina le procedure per l'adozione delle misure previste dalla direttiva 92/43/CEE relativa alla *conservazione degli habitat naturali e seminaturali, nonché della flora e della fauna selvatiche*;;

VISTO il Decreto del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 17 ottobre 2007 e successive modifiche ed integrazioni, che ha stabilito i Criteri minimi uniformi per la definizione di misure di conservazione relative a Zone Speciali di Conservazione e a Zone di Protezione Speciale (ZPS);

VISTO il Piano Regionale Faunistico della Regione Siciliana che costituisce unico strumento di pianificazione del territorio agro-silvo-pastorale regionale e di ogni intervento per la tutela della fauna selvatica;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana prevede che nei Siti Natura 2000 in cui è consentita la caccia deve essere garantito il rispetto del parametro di densità venatoria effettiva massima, mediante apposita regolamentazione restrittiva da attuare agendo sul numero di cacciatori autorizzabili e che tale densità non potrà essere superiore all'indice massimo di densità venatoria previsto per l'ATC in cui ricade il sito;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana della Regione Siciliana consente l'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 SIC. ITA020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana e anche nella porzione di territorio coincidente con il Sito ZPS ITA 020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina e pertanto, in via precauzionale, è indispensabile consentire l'attività venatoria nello stesso periodo previsto per le ZPS in questione;

CONSIDERATO che il Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana, nel Sito Natura 2000 SIC. ITA020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana consente l'esercizio dell'attività venatoria fino al 31 dicembre, tranne che nelle aziende Faunistico Venatorie dove l'attività venatoria è esercitata nel rispetto del calendario venatorio vigente, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

VISTO il Decreto Assessoriale n. 80/CAB del 19/08/19, con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione 2019/2020, le cui premesse sono valide per il presente provvedimento;

RITENUTO di dovere autorizzare l'esercizio dell'attività venatoria nel sito oggetto del presente provvedimento nel rispetto delle prescrizioni previste dal Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana;

VISTO l'articolo 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., concernente l'obbligo di pubblicazione dei decreti dirigenziali nel sito internet della Regione;

RAVVISATA la necessità di dovere assolvere l'obbligo di pubblicazione previsto dall'articolo 68 della legge regionale 12/08/2014, n.21 e s.m.i.;

D E C R E T A

ART.1- Nel Sito della Rete Natura 2000 SIC. ITA020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana, ivi compresa la porzione di territorio coincidente con il Sito ZPS ITA 020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina l'esercizio dell'attività venatoria è consentito dal 2 ottobre al 30 dicembre 2019 nel rispetto di quanto previsto dal vigente Calendario Venatorio con il quale è stata regolamentata l'attività venatoria per la stagione venatoria 2019/2020, nonché nel rispetto degli ulteriori limiti, divieti e prescrizioni di seguito indicati:

- 1) l'esercizio dell'attività venatoria è consentita esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito;
- 2) è vietato l'esercizio dell'attività venatoria con il falco;
- 3) non è consentito il prelievo venatorio dell'Alzavola (Anas crecca);
- 4) non è consentito l'uso del furetto.
- 5) non è consentita l'utilizzazione di più di due cani per cacciatore;
- 6) non è consentita l'introduzione e l'uso, anche all'interno delle aziende faunistico – venatorie, di specie non presenti sul territorio siciliano allo stato selvatico, nel rispetto del divieto di immissione di cui all'art. 12 del D.P.R. 357/97 e s.m.i.;
- 7) non è consentita l'attività di allenamento e addestramento dei cani da caccia;
- 8) nelle zone umide e lungo i corsi d'acqua e per una fascia di 150 metri dalle sponde, nonché per la caccia agli ungulati è vietato l'uso dei pallini di piombo;

, è fatto divieto di utilizzare imbarcazioni o natanti di qualunque genere per disturbare o fare involare o radunare gli uccelli acquatici, ai fini dell'abbattimento;

10) nel periodo dal 1 al 31 ottobre l'attività venatoria è consentita da un'ora dopo del sorgere del sole fino a due ore prima del tramonto;

11) è vietato il prelievo venatorio della Beccaccia (Scolopax rusticola), della Quaglia (Coturnix coturnix), del Tordo Bottaccio (Turdus philomelus), del Tordo sassello (Turdus iliacus);

12) qualora siano accertati atti di bracconaggio , dovuti all'esercizio dell'attività venatoria, diretti a specie incluse nell'allegato I della Direttiva Uccelli , ciò comporterà, in via precauzionale, l'immediata sospensione dell'esercizio venatorio, sull'intero sito tutelato, per il resto della stagione venatoria corrente;

ART. 2- Nella porzione di territorio del Sito Natura 2000 ZPS ITA 020049 Monte Pecoraro e Pizzo Cirina **esterno** al SIC ITA 020023 Raffo Rosso, Monte Cuccio e Vallone Sagana ,l'esercizio dell'attività venatoria non è consentito;

ART. 3- Nelle Aziende Faunistico Venatorie l'attività venatoria è consentita fino al 30 gennaio 2020, fatte salve le prescrizioni derivanti dalle misure di conservazione previste ed individuate per il Sito Natura 2000;

ART. 4- Al fine di non superare, all'interno del Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, l'indice di densità venatoria massimo previsto per l'ATC PA1, così come previsto dal Piano Regionale Faunistico Venatorio della Regione Siciliana , l'esercizio dell'attività venatoria è consentito esclusivamente ai cacciatori residenti nei comuni di Capaci, Carini, Monreale, Isola delle Femmine, Montelepre, Palermo, e Torretta. Il numero dei cacciatori ammessi per ogni comune è proporzionale alla porzione di territorio comunale che rientra nel Sito:

- Per il Comune di Capaci sono ammessi n. 4 cacciatori
- Per il Comune di Carini sono ammessi n. 6 cacciatori
- Per il Comune di Giardinello sono ammessi^f n. 9 cacciatori
- Per il Comune di Isola delle Femmine è ammesso n. 1 cacciatore
- Per il Comune di Monreale sono ammessi n. 19 cacciatori
- Per il Comune di Montelepre sono ammessi n. 4 cacciatori
- Per il Comune di Palermo sono ammessi n. 20 cacciatori
- Per il Comune di Torretta sono ammessi n.22 cacciatori

ART. 5- L'accesso dei cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria è così regolamentato:

a) I cacciatori che intendono esercitare l'attività venatoria all'interno del sito, in possesso di regolare licenza di caccia in corso di validità e del tesserino venatorio della stagione venatoria 2019/2020, devono presentare domanda di ammissione direttamente al Servizio per il Territorio UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistica venatoria di Palermo;

b) Per la presentazione delle istanze sarà pubblicato apposito avviso sul sito web dell'Assessorato dell'agricoltura, dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea, all'albo della all'Ufficio Servizio per il Territorio UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistica venatoria di Palermo, nonché all'albo dei comuni in cui ricade il Sito natura 2000 oggetto del presente provvedimento;

c) gli elenchi dei cacciatori che presenteranno domanda saranno redatti per comune secondo il criterio dell'età anagrafica; saranno ammessi i cacciatori più anziani.

Per consentire negli anni l'accesso a turnazione di tutti i cacciatori residenti nei comuni in cui ricade il sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento, quelli ammessi negli anni precedenti sono inseriti in coda agli elenchi, seguendo il criterio che quelli ammessi nella stagione venatoria

dell'anno precedente sono inseriti per ultimi e comunque sempre nel rispetto dell'anzianità anagrafica
d) Qualora le richieste di ammissione per singolo comune risultassero inferiori al numero di cacciatori ammissibili, saranno ammessi nell'ordine i cacciatori residenti nei comuni con maggior numero di abitanti nel rispetto dell'età anagrafica.

ART.6- L'esercizio dell'attività venatoria nel Sito Natura 2000 oggetto del presente provvedimento è consentita nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì, sabato e domenica, ad esclusione del martedì e del venerdì, nei quali l'esercizio dell'attività venatoria è in ogni caso vietato e, comunque, per non più di 3 giornate settimanali a libera scelta del cacciatore, per i seguenti periodi e per le specie sotto elencate:

a) dal 2 al 31 ottobre 2019

uccelli: Tortora (*Streptopelia turtur*);

b) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2019

uccelli: Colombaccio (*Columba palumbus*);

c) dal 2 ottobre al 30 novembre 2019

mammiferi: Coniglio selvatico (*Oryctolagus cuniculus*)

d) dal 02 ottobre al 30 dicembre 2019

Allodola (*Alauda arvensis*); Merlo (*Turdus merula*)

e) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2019

uccelli: Cesena (*Turdus pilaris*)

f) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2019

uccelli: Beccaccino (*Gallinago gallinago*); Canapiglia (*Anas strepera*); Codone (*Anas acuta*); Fischione (*Anas penelope*); Folaga (*Fulica atra*); Gallinella d'acqua (*Gallinula chloropus*); Germano reale (*Anas platyrhynchos*); Mestolone (*Anas clypeata*); Moriglione (*Aythya ferina*); Pavoncella (*Vanellus vanellus*); Porciglione (*Rallus aquaticus*);

g) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2019

uccelli : Gazza (*Pica pica*), Ghiandaia (*Garrulus glandarius*);

h) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2019

mammiferi:

- Volpe (*Vulpes vulpes*)

i) dal 2 novembre al 30 dicembre 2019

mammiferi: Cinghiale (*Sus scrofa*)

l) ulteriori prescrizioni e limitazioni

- dal 2 al 30 dicembre 2019 la caccia all'allodola è consentita esclusivamente nella forma di appostamento temporaneo;

- non è consentita la caccia da appostamento al beccaccino;

Art. 7 Prescrizioni inerenti la caccia alla volpe

Il prelievo venatorio della volpe (*Vulpes vulpes*) dal 2 ottobre al 30 dicembre 2019 è consentito sia in forma libera sia in forma collettiva a squadra; se in forma collettiva a squadre deve essere autorizzata preventivamente dal Servizio per il Territorio UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistica venatoria di Palermo. La caccia in forma collettiva è regolata con provvedimento che sarà emanato dal Servizio per il Territorio UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistica venatoria di Palermo entro il xx settembre 2019, nel rispetto

nei seguenti indirizzi:

- 1) le squadre devono essere formate da cacciatori ammessi, ad esercitare la caccia nel Sito, ai sensi degli articoli 5 e 6 del presente provvedimento;
- 2) può essere autorizzata non più di una squadra per giornata ;
- 3) le singole squadre per la caccia alla volpe sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 15 cacciatori fra i quali devono essere previsti:
 - a) il capo squadra, che iscrive la squadra e deposita il distintivo della squadra presso il Servizio per il Territorio UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistica venatoria di Palermo, il quale organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla squadra, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per la caccia, controlla ed assegna le poste prima della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - b) i cacciatori in squadra che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia;
 - c) i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- 4) la caccia in forma collettiva può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;
- 5) tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;
- 6) i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia;

ART.8 Prescrizioni inerenti la caccia al Cinghiale

- la caccia al cinghiale è consentita dal 2 novembre al 30 dicembre 2019 .
- la caccia in forma vagante dal 2 novembre al 30 dicembre 2019 è consentita nel rispetto dei limiti e delle prescrizioni di carattere generale previsti dalla L.R 33/97 e dal Calendario Venatorio vigente che ha regolamentato l'esercizio venatorio per la stagione 2019/2020;
- la caccia al Cinghiale (*Sus scrofa*), nella forma collettiva con l'ausilio di cani, è consentita dal 4 novembre al 30 dicembre 2019; la caccia nella forma collettiva è esercitabile solo a seguito di autorizzazione rilasciata dal Servizio per il Territorio UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistica venatoria di Palermo e solamente nei giorni di lunedì, mercoledì, giovedì .

La caccia in forma collettiva a squadra viene regolata con provvedimento da emanarsi entro il 1° ottobre 2019 da parte del Servizio per il Territorio UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistica venatoria di Palermo, nel rispetto dei seguenti indirizzi:

- 1- può essere autorizzata non più di 1 (una) squadra, costituita dai cacciatori ammessi ad esercitare l'attività venatoria nel sito, al giorno;
- 2- le singole squadre per la caccia al cinghiale sono formate da un minimo di sei fino ad un massimo di 15 cacciatori fra i quali devono essere previsti:
 - a- il caposquadra, che iscrive la squadra e deposita il distintivo della squadra presso il Servizio per il Territorio UO 3 Gestione delle risorse naturalistiche - Ripartizione faunistica venatoria di Palermo, organizza e dirige la caccia, controlla il numero e l'elenco dei partecipanti alla squadra, cura l'apposizione dei cartelli segnalatori nella zona individuata per effettuare la caccia, controlla ed assegna le poste prima dell'inizio della caccia, controlla il numero dei capi abbattuti;
 - b- i cacciatori che non devono abbandonare la posta assegnatagli dal caposquadra fino al segnale di fine caccia;
 - c- i conduttori dei cani che sono autorizzati al recupero dei capi feriti;
- 3- la caccia può avere inizio previa delimitazione della zona individuata con cartelli apposti un'ora prima dell'alba; l'inizio ed il termine della caccia deve essere segnalato da apposito avviso acustico udibile in tutta la zona interessata;

4- tutti i cacciatori partecipanti alla caccia devono indossare un gilet di colore arancione che li renda facilmente visibili sul territorio al fine di aumentare la sicurezza, portare ben visibile il distintivo della squadra e raggiungere le poste con l'arma scarica;

5- i conduttori dei cani possono caricare l'arma solo al momento in cui la muta viene sciolta, tutte le armi devono essere scaricate al segnale di fine caccia.

Ogni squadra non può utilizzare più di 20 cani.

ART. 9 - Al fine del raggiungimento del limite giornaliero di 15 capi e stagionale i capi abbattuti all'interno del Sito Natura 2000 fanno cumulo con i capi abbattuti nelle aree esterne dell'ATC PA1, in cui ricade il Sito e negli altri Ambiti territoriali di caccia in cui il cacciatore esercita l'attività venatoria;

Il presente decreto sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana e sul sito WEB dell'Assessorato Regionale dell'agricoltura dello sviluppo rurale e della pesca mediterranea – Dipartimento regionale sviluppo rurale e territoriale.

Palermo, 15/07/2010



Il Dirigente Generale
Mario Candore

Il Dirigente del Servizio 3
Salvatore Ticali